

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio personale dirigente e tecnico amministrativo

Prot. n. 7159

Viterbo 05/05/2016

AL PERSONALE T.A.

AI RESPONSABILI
DELLE STRUTTURE D'ATENE0

ALLE OO.SS E R.S.U.

Oggetto: CIRCOLARE FERIE 2016

Con l'approssimarsi del periodo estivo si richiamano le vigenti disposizioni in materia contenute nell'art. 28 del CCNL 16/10/2008 del personale tecnico amministrativo del comparto Università.

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito da fruirsi nel corso dell'anno. La durata delle ferie per il personale che articola l'orario su cinque giorni è di 28 giorni lavorativi, in caso di distribuzione dell'orario su sei giorni è di 32 giorni lavorativi.

Tali periodi sono rispettivamente ridotti di due giorni nei primi tre anni di servizio del dipendente.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale la riduzione delle ferie è proporzionale al numero di giornate di lavoro annue.

Al dipendente spettano altresì 4 giornate di riposo ex L. 23/12/1977, n. 937 e un giorno in occasione della ricorrenza del S. Patrono (4 settembre).

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo i casi previsti dalla norma.

Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per indifferibili motivi di servizio, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 c. 11 del CCNL. 9/08/2000.

Le ferie sono sospese in caso di malattia che si protrae per oltre tre giorni o che dia luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una **tempestiva** comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. A tal fine il dipendente è tenuto a comunicare all'Ufficio del Personale dirigente e T.A. l'inizio della malattia il giorno stesso in cui si verifica ed è altresì tenuto a fornire al medesimo ufficio il numero di protocollo INPS del certificato medico telematico attestante lo stato di infermità.



Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 66/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 e relativa Circolare n. 8 del 3/03/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **il dipendente ha diritto, se lo richiede, ad un periodo minimo continuativo di almeno due settimane**, tenuto conto delle esigenze di servizio. Il responsabile che violi tale disposizione è passibile di sanzione.

Ai sensi dell'art. 28 del CCNL, c. 12, nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinare due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

In relazione a quanto sopra esposto, **entro il 31 maggio 2016**, i **Responsabili delle strutture di Ateneo** trasmetteranno all'indirizzo di posta elettronica <zocchi@unitus.it>, il piano ferie 2016 del personale afferente alla rispettiva struttura.

Sul piano ferie devono essere indicati:

- ferie residue 2014 da fruire entro il 30 giugno;
- i giorni di ferie che il dipendente intende usufruire nel **periodo giugno – settembre 2016**;
- recapito del dipendente per eventuali comunicazioni di servizio;
- incaricato ad assolvere le funzioni di Responsabile dell'Ufficio durante il periodo di ferie di quest'ultimo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 CCIL, il personale t.a. usufruirà delle ferie anche nei giorni di chiusura già concordati: 03 giugno 2016, 31 ottobre 2016, 09 dicembre 2016, 02 03 04 05 gennaio 2017.

Distinti saluti.



Il Direttore Generale
Avv. Alessandra Moscatelli

ART. 28 - FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE

(Art. 28 CCNL 9.8.2000 e art. 10, comma 1, lett.A CCNL 28.03.2006))

1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione del dodicesimo di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto.
12. Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
13. Le ferie sono sospese da malattie debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero, nonché al ricorrere di taluna delle ipotesi di cui al successivo art. 30, comma 1. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1.